

ATTO COSTITUTIVO DELLA SCUOLA FORENSE
APPROVATO NELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEL 16 LUGLIO 2018

Art. 1 – Istituzione e scopi

E' istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia la Scuola Forense, la scuola ha lo scopo di promuovere la formazione professionale degli aspiranti Avvocati e contribuisce alla attività di formazione continua (art. 3 comma 2 lett. b regolamento 20.6.2014 n.3) ed all'uopo in coerenza con la normativa vigente e con le indicazioni in materia elaborate dal CNF:

- organizza e gestisce, sulla base dei propri indirizzi funzionali e didattici, i corsi per la formazione degli aspiranti Avvocati, nonché le eventuali prove selettive per la ammissione ai corsi di formazione;
- sviluppa le qualità professionali degli aspiranti Avvocati attraverso esercitazioni, prove pratiche, simulazioni processuali, esperienze dirette nelle aule giudiziarie per assicurare un efficace completamento del ciclo di studi;
- può, inoltre, promuovere, in collaborazione con le Università e anche in collaborazione con Istituzioni che perseguono analoghi fini, attività di aggiornamento per gli iscritti all'Albo attraverso seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni ed ogni altra idonea iniziativa.

Art. 2 – Gli organi della Scuola

Sono organi della Scuola, tutti onorifici e gratuiti:

- il Consiglio di Amministrazione che potrà essere composto da 5 componenti e, comunque, sempre in numero dispari; esso è nominato dal Consiglio dell'Ordine;
- dura in carica 4 anni, i suoi componenti possono essere rieletti consecutivamente per due quadrienni;
- il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine che ne fa parte di diritto o da un suo delegato;
- il Direttore della Scuola, nominato dal Consiglio dell'Ordine, farà parte di diritto del Consiglio di Amministrazione con compiti di coordinamento organizzativo e didattico;
- il Consiglio di Amministrazione per la gestione dei corsi potrà individuare e designare tra gli iscritti al proprio Ordine con provate capacità ed esperienze, i responsabili dei dipartimenti, questi ultimi faranno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio nella prima riunione, provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente, del Tesoriere e del Segretario.

Art. 3 – Il Consiglio di Amministrazione – Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione:

- provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla organizzazione e gestione della Scuola;
- nomina la commissione di esame per le prove di accesso ove previste;
- predispose il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, da proporre al Consiglio dell'Ordine per la sua approvazione;

- approva il programma didattico predisposto dal Direttore della Scuola;
- redige la relazione annuale sulla attività della scuola da trasmettere al Consiglio dell'Ordine;
- delibera la esclusione degli studenti dalla Scuola;
- delibera le spese, le quote di partecipazione degli studenti i casi di esenzione, le accettazioni delle donazioni e gli acquisti, in generale compie tutti gli atti che riguardano la conservazione e l'incremento del patrimonio della Scuola;
- rilascia l'attestato di partecipazione ai corsi;
- delibera su tutti gli atti e provvedimenti necessari per il buon andamento e funzionamento della Scuola.

Art. 4 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza almeno della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei votanti.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce quando il Presidente lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta a trimestre. Esso è convocato dal Presidente, anche a mezzo di fax o e-mail, con preavviso di tre giorni.

Costituiscono causa di automatica decadenza dall'incarico la mancata partecipazione per più di tre sedute consecutive al Consiglio, la cancellazione o sospensione del Consigliere dall'Albo. In questi casi il membro decaduto sarà sostituito per il periodo restante dall'originario mandato, ma il periodo inferiore ad un anno non sarà considerato come quadriennio in carica.

Art. 5 – Il Direttore

Il Direttore che è scelto tra gli Avvocati dell'Ordine di Vibo Valentia, ha la direzione della Scuola ed è responsabile del funzionamento nei confronti del Consiglio di Amministrazione; esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione; predispone il programma dei corsi, li organizza e ne coordina lo svolgimento; organizza le prove per l'accesso ai corsi; sovrintende alla didattica ed assicura i rapporti con gli allievi e ne rappresenta le istanze al Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 – La gestione dei corsi

La gestione dei corsi formativi, avverrà sulla base delle norme e dei regolamenti in materia nonché sulle linee guida e in genere sui deliberati emessi dal Consiglio Nazionale Forense. La gestione potrà essere affidata ai dipartimenti, ove istituiti, rispettivamente per le materie regolate dal Codice Civile, dal Codice Penale, dall'Ordinamento amministrativo e nelle altre discipline previste.

Durante lo svolgimento dell'attività formativa la disciplina è assicurata dal direttore della Scuola ovvero dal direttore del dipartimento competente per materia. Su loro proposta, nei casi più gravi, il Consiglio di amministrazione dispone, sentito l'incolpato, l'allontanamento dello stesso dal corso.

Art. 7 – L'ammissione ai corsi di formazione

Nei mesi di settembre ed ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione fisserà l'entità della tassa di iscrizione nonché i posti disponibili procedendo a determinare termini e modalità per l'accesso che potranno anche essere disciplinati tramite bando. Costituisce

titolo di preferenza per l'iscrizione al corso essere iscritti nel Registro Speciale dei Praticanti dell'Ordine di Vibo Valentia.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo riterrà opportuno, potrà indire una procedura selettiva, per titoli e colloquio, ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione.

Art. 9 – Il Personale docente

Il Personale docente sarà composto da Avvocati, Magistrati, Professori Ordinari, Straordinari, Associati, Ricercatori o da altri esperti nelle materie giuridiche.

I docenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore della Scuola, tra le persone sopra indicate che, si dichiarino disponibili a svolgere l'incarico.

L'incarico di docente è onorifico e gratuito. Potrà essere previsto nei limiti delle responsabilità finanziarie un rimborso spese.

Nelle materie tecniche o che necessitino di un particolare insegnamento potranno essere predisposti seminari affidati a terzi non rientranti nel personale docente, ai quali sarà corrisposto il compenso dovuto previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Attestato e patrocinio

La Scuola, in coerenza con la scadenza del termine per l'ammissione al patrocinio, rilascia a tutti i meritevoli un attestato; a domanda, gli stessi sono ammessi al patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine.

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

Il presente statuto, ove occorra, sarà integrato, aggiornato e adeguato in relazione alle norme ed al regolamenti nonché in riferimento alle statuizioni del C.N.F..

Il Segretario

Il Presidente